

ACCORDO TRA LE REGIONI UMBRIA E TOSCANA SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026

PREMESSO

- che la normativa della Regione Umbria, che disciplina la caccia programmata, prevede l'accesso di cacciatori non residenti in Umbria, previa determinazione da parte della Giunta regionale di quote riservate mediante accordi interregionali o interprovinciali basati su criteri di reciprocità;
- che tale quota, all'interno dei quantitativi complessivi, riservata ai cacciatori non residenti, pari al 10% dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, è distinta in 2% per la residenza venatoria, 4% per l'iscrizione ad un ulteriore ATC e per il 4% per l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPGR 36/R/2022 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3" è stabilito che, tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e le altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 5 e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 10 per cento del totale dei cacciatori ammissibili;
- che ai cacciatori umbri è consentito per la caccia alla migratoria da appostamento, l'accesso giornaliero fino al raggiungimento dell'indice di densità venatoria di cui all'articolo 5 del DPGR 36/R/2022, e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 5% del totale dei cacciatori ammissibili;

CONSIDERATA

- la necessità di regolamentare l'interscambio di cacciatori al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli stessi nei rispettivi territori, nel rispetto delle norme richiamate e delle disposizioni contenute nei calendari venatori di ciascuna Regione;

fra le Regioni Umbria e Toscana

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A. Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2025/2026.

I cacciatori provenienti dalle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nella Regione diversa da quella di residenza hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione agli ATC (come ulteriore ATC) ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno utile di caccia, nell'osservanza del calendario venatorio. Per i cacciatori che richiedono l'iscrizione all'ATC il primo giorno utile di caccia è la terza domenica di settembre e le giornate sono quelle fissate dalla Regione di provenienza se più restrittive.

B. La Regione Toscana, nei rapporti di reciprocità di cui al citato DPGR 36/R/2022 consente, in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione dell'Umbria con le seguenti modalità:

- accogliimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori umbri, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC toscani. Tali iscrizioni consentono ai cacciatori umbri di cacciare tutte le specie previste dal calendario venatorio nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A;
- i cacciatori interessati dovranno presentare domanda all'ATC prescelto nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione all'accesso giornaliero e il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio;
- messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili ai sensi del DPGR 36/R/2022 garantendo, se richiesto, un minimo di 1000 posti riservati ai cacciatori umbri, da usufruire negli ATC toscani a partire dal 2 ottobre fino al termine della stagione venatoria per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;
- si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2025/2026 i cacciatori umbri che fruiranno dell'accesso giornaliero pari a venti giornate complessive in Toscana pagheranno la quota di 35,00 euro.

C. La Regione Umbria consente in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Toscana con le seguenti modalità:

- accogliimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità, delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori toscani nei limiti dei posti riservati, previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC dell'Umbria. Tali iscrizioni consentono, ai cacciatori toscani di cacciare tutte le specie previste nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A;
- i cacciatori interessati devono presentare domanda nei termini fissati dal regolamento regionale 6/2008, al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione della avvenuta ammissione e il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio;
- messa a disposizione di n. 3.989 posti, da utilizzare previa prenotazione, negli ATC dell'Umbria da parte dei cacciatori toscani unitamente ai cacciatori provenienti da altre regioni con cui siano stabiliti analoghi accordi, nel modo seguente: ATC n.1 fino a 1.580 posti, ATC n. 2 fino a 1.409 posti, ATC n. 3 fino a 1.000 posti, per un massimo di 20 giornate complessive di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;
- si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2025/2026 i cacciatori toscani che fruiranno dell'esercizio della mobilità venatoria in Umbria pagheranno una quota pari a 35 euro.

D. Le prenotazioni da parte dei cacciatori umbri che usufruiscono dell'accesso giornaliero in Toscana avvengono utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria. Le prenotazioni da parte dei cacciatori toscani che si recano in mobilità in Umbria avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a punto dalla Regione Umbria. Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Umbria, nonché gli ATC coinvolti, provvederanno a rendere disponibile l'accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle prenotazioni in tempo reale.

E. Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrivitrici sono accolte nella misura minima prevista dai rispettivi regolamenti regionali. I cacciatori delle due regioni, iscritti nella precedente stagione venatoria in squadre locali, sono riconfermati per la durata del presente accordo, previa iscrizione all'ATC di competenza.

F. Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

G. Le strutture della Regione Toscana e della Regione Umbria, competenti per territorio, provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo, garantendo condizioni di reciprocità completa in ordine ai costi, alle modalità ed ai termini orari di tele-prenotazione degli accessi, e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi relativi all'applicazione dell'accordo medesimo.

H. Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Umbria e Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

REGIONE TOSCANA
L'ASSESSORE

REGIONE UMBRIA
L'ASSESSORE